



**Regione Siciliana**

**ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE**

DTA – Dipartimento dell'Ambiente

SERVIZIO 8 – Coord. Contenzioso e affari giuridici

Prot. 62773 del 12/11/2012.

**OGGETTO:** Tempestività nella emanazione dei provvedimenti di competenza.

**TRASMISSIONE VIA IRIDE  
E VIA E-MAIL**

A tutti i Dirigenti delle Aree e Servizi  
E, p.c.  
AL Dirigente Generale  
del Dipartimento dell'Ambiente  
SEDE

Come è noto, con l'emanazione del D.L. 9/2/2012 n.5, convertito con la legge n.35 del 4/4/12, sono state introdotte modifiche in materia di conclusione del procedimento amministrativo ed in particolare all'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La materia è stata già posta all'attenzione delle SS.LL. con la nota del Dirigente Generale prot. n. 54315 del 2/10/2012 con la quale è stata trasmessa la nota dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione prot. n. 24682/12.112.12 del 14/09/2012.

Giova evidenziare come allo scrivente compete l'obbligo di segnalazione alla Corte dei Conti in ordine al passaggio in giudicato ed al successivo pagamento delle spese legali e degli eventuali danni derivanti da sentenze che accolgono ricorsi avverso il silenzio inadempimento dell'Amministrazione.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei dirigenti sul rispetto dei termini di avvio e di conclusione del procedimento, anche in riferimento ai provvedimenti di diniego, con particolare cura alla vigilanza sui termini relativi al configurarsi del silenzio inadempimento, rammentando che, nello spirito della norma, un'ipotesi di danno erariale da silenzio inadempimento è configurabile anche con riguardo all'inosservanza delle ordinanze emesse dai Tribunali Amministrativi.

Analoga cura si raccomanda nella formalizzazione degli atti interruttivi o sospensivi dei termini che non è mai opportuno omettere, anche in presenza di fattispecie in cui tendenzialmente si è portati a dare per scontata la conoscenza dei richiedenti sulla improcedibilità dell'istanza.

Il Dirigente del Servizio 8  
Ing. Sergio Lucia

